

ALL. 4**Cons. Stato Sez. V, 15-02-2013, n. 936**

Siram S.p.A. c. Comune di Pistoia e altri

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Contratti

in genere

Servizi pubblici

L'art. 23-bis, c. 9, D.L. n. 112/2008, pone il divieto per le affidatarie dirette di servizi pubblici locali di partecipare, anche tramite proprie controllate - come appunto nel caso di specie - non solo a gare per "servizi ulteriori", ma più in generale, e con valenza di chiusura, per "servizi o attività per altri enti pubblici o privati". Dall'impiego della preposizione "per", quindi, è possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche i servizi strumentali e cioè attività consistenti in un facere rivolte direttamente nei confronti dell'ente pubblico affidante. Attraverso l'applicazione del divieto in esame anche per i servizi strumentali, si realizza infatti l'obiettivo di impedire che società beneficiarie di affidamenti diretti, e dunque incaricate della gestione di attività idonee a far conseguire maggiori profitti rispetto a quelli ritraibili attraverso un confronto competitivo con altri operatori, possano offrire prezzi maggiormente competitivi nelle procedure di affidamento di ulteriori commesse pubbliche, qualunque attività esse riguardino. Il tutto anche attraverso società da loro controllate, grazie alla possibilità di compensazioni finanziarie infragruppo, che consentano quindi di assicurare un equilibrio economico complessivo di un soggetto nella sostanza unitario.

FONTI

Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2013

D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis
